

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1655/AMB del 10/08/2016 STINQ - UD/AIA/136

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della SOCIETA' AGRICOLA DI BEZ S.S., di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001,

relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014".

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure

urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la domanda del 23 maggio 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con prot. n. 13153, presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA DI BEZ S.S. con sede legale nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), via Sottocastello, 19, frazione Caporiacco, (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa all'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), via San Eliseo, frazione Caporiacco;

**Vista** la nota prot. n. 14337 dell'8 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la nota prot. n. 14706 del 13 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori al Comune di Colloredo di Monte Albano, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al CAFC S.p.A., la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 26 luglio 2016, la Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 17153 del 14 luglio 2016, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha comunicato al Gestore che l'allevamento in argomento non supera la soglia progettuale di cui al punto 1, lettera c), dell'Allegato IV, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e pertanto non necessita della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 20, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota del 20 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal servizio competente il 21 luglio 2016 con protocollo n. 17606, con la quale il Gestore ha chiesto che venga valutata la possibilità di fissare in 60.000 posti pollame, la soglia da indicare nell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto le esigenze di mercato potrebbero portare il Gestore stesso, attualmente in soccida con Veronesi, ad allevare tale numero di polli;

**Vista** la nota prot. n. 17634 del 21 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Colloredo di Monte Albano, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e al CAFC S.p.A., copia della citata nota del Gestore datata 20 luglio 2016;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 9 giugno 2016, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati

nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota prot. n. 29384 del 21 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 22 giugno 2016 con protocollo n. 15442, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche oggetto di A.U.A., non viene recapitato in rete fognaria, di competenza del consorzio stesso, né sussistono le condizioni tecniche per l'obbligo di allacciamento di cui all'articolo 5, del Regolamento di fognatura;

**Vista** la nota di ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, presentata in sede di Conferenza di Servizi, con la quale sono state formulate delle osservazioni e proposto delle prescrizioni;

**Visto** il verbale conclusivo della prima seduta del 26 luglio 2016 della Conferenza di servizi, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 18473 del 28 luglio 2016;

**Vista** la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

**Rilevato** che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA FVG ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

**Preso atto** che il Comune di Colloredo di Monte Albano, la Provincia di Udine e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26 luglio 2016;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Considerate** le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

**Preso atto** che con nota allegata alla domanda di AIA del 23 maggio 2016, il Gestore ha comunicato di non ritenere necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006, in quanto:

- 1) solo alcuni singoli componenti delle sostanze (disinfettanti, insetticidi e rodenticidi) utilizzate nella gestione dell'allevamento, entrano nel novero dei principi attivi le cui classi di pericolosità sono elencate nel D.M. 272/2014 e le quantità utilizzate non eccedono i limiti definiti nel decreto ministeriale medesimo, per quanto attiene il loro uso, la produzione e lo scarico
- 2) le confezioni integre e quelle parzialmente utilizzate dei prodotti sono conservate in maniera idonea ed in luoghi dedicati ed identificati;
- 3) i contenitori di dette sostanze, vuoti o contenenti residui, sono stoccati in appositi siti segnalati e con modalità conformi ai criteri di tutela ambientale;
- 4) i suddetti contenitori sono smaltiti da ditte autorizzate a queste specifiche attività (raccolta, trasporto e smaltimento), nel rispetto della vigente normativa;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa

comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Visto** che dalla relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale si evince che il Gestore cede a Ditte esterne la lettiera esausta della stabulazione, alla fine di ciascun ciclo di allevamento;

**Ritenuto** di prescrivere al Gestore di conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

## **DECRETA**

La SOCIETA' AGRICOLA DI BEZ S.S. con sede legale nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), via Sottocastello, 19, frazione Caporiacco, identificata dal codice fiscale 02793940301 (di seguito indicata come Gestore), è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sita nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), via San Eliseo, frazione Caporiacco, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.
2. Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'installazione, il Gestore effettua la

comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2.

### **Art. 3 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 4 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 5 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

**3.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il

gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 6 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 7 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è trasmesso alla Società Agricola Di Bez S.S., al Comune di Colloredo di Monte Albano, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al CAFC S.p.A. e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (D.M. 29/01/2007)

Il Gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD:

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA	
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	
		1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA
	Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi		APPLICATA	
	Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.		APPLICATA	Ciclo per ciclo

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di compostaggio
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di compostaggio
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione culturale dei nutrienti	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di compostaggio Utilizzo aziendale acque reflue

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
	Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di biomassa
	Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di biomassa
2. Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con aggiunta di fitasi	APPLICATA	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	
4. Tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri avicoli	4.1 galline ovaiole in gabbia	4.1.1 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio prolungato non ventilata (sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE
		4.1.2 Gabbie con sottostante fossa di stoccaggio e rimozione frequente della pollina a mezzo di raschiatore	NON PERTINENTE
		4.1.3 Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	NON PERTINENTE
		4.1.4 Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati	NON PERTINENTE

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE	NOTE	
		4.1.5 Batterie di gabbie con nastri ventilati mezzo di ventagli	NON PERTINENTE	
		4.1.6 Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano delle gabbie (fossa profonda )	NON PERTINENTE	
		4.1.7 Batterie di gabbie verticali con nastri di asportazione ed essiccamento della pollina in tunnel posto sopra le gabbie	NON PERTINENTE	
	4.2 galline ovaiole a terra	4.2.1 Sistema a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale ( sistema di riferimento NO BAT)	NON PERTINENTE	
		4.2.2 Sistema a terra con lettiera profonda e aerazione forzata della pollina nella fossa sotto il fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.3 Sistema a terra con lettiera profonda e pavimento perforato per l' areazione della pollina nella fossa sotto al fessurato	NON PERTINENTE	
		4.2.4 Sistemi aviario	NON PERTINENTE	
	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	APPLICATA	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	APPLICATA	

5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti	Ricognizione sistemi di stoccaggio aziendali	Presenza di stoccaggio per le acque reflue	APPLICATA		
		Presenza di platea e/o vasca di accumulo per gli effluenti palabili o resi palabili	APPLICATA	Pavimento capannoni di allevamento	
		Presenza di stoccaggio per gli effluenti assimilati ai liquami	APPLICATA	Vasche di raccolta acque reflue	
	Trattamenti aziendali applicati agli effluenti prodotti	5.4 Compostaggio di frazioni palabili di effluenti avicoli	NON PERTINENTE	Cessione lettiera ad impianto di biomassa	
		5.5 Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON PERTINENTE		
		5.7 Disidratazione di pollina di ovaiole in gabbia in tunnel esterni ai ricoveri	NON PERTINENTE		
		5.8 Incenerimento di lettiere di avicoli a terra	NON PERTINENTE		
		5.9 Impiego di additivi	NON PERTINENTE		
	6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi	Materiali palabili	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione per polline essiccate di avicoli	NON PERTINENTE	
			6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo per lettiere avicole. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON PERTINENTE	
Materiali non palabili		6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA		
		6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA		
		6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA		
		6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE		
		6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE		

		6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	
7. BAT per la riduzione delle emissioni dello spandimento agronomico di effluenti	Materiali non palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
		7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	Cessione letterie di fine ciclo ad impianto di biomassa
		7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
		7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
		7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
		7.1.6 Presenza di copertura vegetale (anche boscata) permanente nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali .	NON PERTINENTE	
	Materiali palabili	7.2.1 Incorporazione degli effluenti solidi (palabili) nel terreno con aratura entro le 24 ore successive allo spandimento	NON PERTINENTE	

# ALLEGATO B

## PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla SOCIETA' AGRICOLA DI BEZ S.S. a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la capacità massima di allevamento è pari a complessivi 60.000 posti pollame (capannoni 1-2);
2. la Società, entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), concorda con ARPA FVG le modalità per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006;
3. la Società, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, fornisce alla Regione e ad ARPA FVG i consumi annuali relativi agli anni precedenti di energia (Mwh/anno) e quantitativi di GPL (l/anno) riferiti ai capi allevati;
4. la Società, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, fornisce alla Regione e ad ARPA FVG i volumi d'acqua degli anni precedenti riferiti ai capi allevati;
5. la Società, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, riposiziona la vasca Imhoff;
6. la Società, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, fornisce alla Regione e ad ARPA FVG copia del PUA vigente.

### Ulteriori prescrizioni:

- 1) la Società comunica alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
- 2) la Società conserva presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera esausta ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. gs. 152/06 e smi categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni, un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e Arpa i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'Arpa;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

### RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società Agricola DI BEZ S.S.	Thomas Di Bez
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il Gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il Gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'Arpa FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di Arpa gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2 - Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REGISTRAZIONE	UNITA' DI MISURA
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione, per anomalie anche data intervento	n. capi
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione, per anomalie anche data intervento	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione, per anomalie anche data intervento	
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo	registrazione	mc / ciclo
Controllo assenza perdite idriche	Controllo tubature e distributori	A fine ciclo	registrazione	
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	N° capi t peso vivo stimato dei pulcini
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi riportando distintamente i capi maschi e femmine	Ad ogni uscita	registrazione	N° capi t peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	A fine ciclo	registrazione	peso (kg) x tipologia
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	A fine ciclo	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	A fine ciclo	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo	registrazione	kWh/ciclo
Consumo GPL	Dati da fattura di acquisto	Ad ogni fornitura	registrazione	Lt/ciclo
<b>1.5 Stoccaggio effluenti non palabili</b>				
Verifica integrità degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico, secondo ordinaria gestione/a seguito di eventi piovosi	Registrazione, per anomalie anche data intervento	

<b>1.6 Manutenzione e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione, per anomalie anche data intervento	
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	Registrazione, per anomalie anche data intervento	
Controlli e verifica coperture in fibrocemento contenenti amianto	Visivo	Annuale	Registrazione, per anomalie anche data intervento	
Manutenzione impianto trattamento acque reflue da servizio igienico	Svuotamento fanghi	Annuale	registrazione -ditta autorizzata -data intervento Conservazione documento di trasporto	mc
Verifiche di Legge su recipiente a pressione (serbatoio GPL)	Controllo integrità ed efficienza dotazioni di sicurezza e controllo	Indicata dalla vigente normativa sui recipienti a pressione	Documento Ditta Autorizzata/Organismo notificato  Data intervento	
<b>1.7 Rifiuti e sottoprodotti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	N° capi Kg smaltiti
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	MUD e formulari	
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Registrazione consegne effluenti a ditta esterna	Tenuta registri	Ad ogni movimentazione	Registrazione e mantenimento ddt	
Compilazione comunicazione di spandimento e PUA	Tenuta registri	Come previsto come previsto dalla normativa	registrazione	

### Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, il Gestore dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

## Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

**Tab. 3 – Indicatori di prestazione**

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Consumo di energia per riscaldamento	KWh /capo
Consumo di energia elettrica	KWh /capo
Consumo idrico	litri /capo
Consumo di mangime	kg /capo

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Arpa effettua, con oneri a carico del gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

**Tab. 4 – Attività a carico dell'ente di controllo**

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Componenti ambientali</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)</b>
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	Secondo calendario della Regione	

<sup>(1)</sup> Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire al Gestore di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'allevamento è situato in provincia di Udine, nel Comune di Colloredo di Monte Albano.

Il territorio fa parte della Comunità Collinare con Osoppo, Buja, Forgaria, Ragogna, S. Daniele, Majano, Treppo Grande, Cassacco, Moruzzo, Rive D'Arcano, Dignano, Flaibano, Coseano, S. Vito di Fagagna, Fagagna e comprende la parte centrale dell'anfiteatro morenico, esteso fra il monte Ragogna (512 m) e le colline di Tarcento.

L'Azienda ricade in zona E4.2 Ambiti di preminente interesse agricolo – "aree agricole di reperimento per la realizzazione di connessioni ecologiche e la rigenerazione di ecosistemi"

I fabbricati della ditta sono individuati al foglio 22, mappale 113 del Comune di Colloredo di Monte Albano

Non sussistono particolari vincoli di natura ambientale sull'area (S.I.C., Z.P.S., Biotopi; Parchi naturali ecc.).

Si segnala la presenza, in linea d'aria:

- A distanza di circa 2,3 km il sito Natura 200 SIC 33 costituito dal SIC IT3320022 "Quadri di Fagagna";
- A distanza di circa 2,9 km il Biotopo Naturale ID1 8 "Prati di Col San Floreano";
- A distanza di circa 4 km, in direzione nord – est, il sito ARIA PRGC n. 6 – ARIA n. 15 Torrente Cormor;
- A distanza di circa 6 km, in direzione nord – est, il sito ARIA BUR n. 15 Torrente Cormor;
- A distanza di circa 8 km, in direzione nord – ovest, il sito ARIA BUR n. 8 Fiume Tagliamento.

Per quanto concerne l'attuazione della Direttiva 91/676/CEE – "Direttiva Nitrati", cui è seguito a livello nazionale il Decreto Legislativo 152/99, la Regione Friuli – Venezia Giulia ha provveduto al suo recepimento individuando, rispettivamente nel 2003 e nel 2006 due aree vulnerabili. Il Comune di Colloredo di Montalbano è interessato da tale perimetrazione.

La superficie utile di allevamento è pari a 2.998,98 mq e la superficie utile di stabulazione è di 2.859,8 mq. L'attività di allevamento è svolta all'interno di n. 2 capannoni

## ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'attività produttiva dell'Azienda prevede l'allevamento dei polli in soccida con un numero di capi effettivi pari a **60.000** posti pollame.

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo.

L'inizio di un nuovo ciclo di allevamento solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente viene richiesto tra l'altro, dall'osservanza delle pertinenti normative sanitarie.

Le fasi del ciclo nel dettaglio:

a) la fase di allevamento dura circa 55 giorni ed è a sua volta suddivisibile in:

o fase pulcinaia (circa 14 gg),

o fase di accrescimento (circa 42 gg);

o fase di carico (circa 3 gg).

b) alla fase di allevamento seguono le operazioni di pulizia, predisposizione dello stesso per il ciclo successivo e vuoto sanitario per minimi 15 gg circa.

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo, l'intervallo di tempo intercorrente è normalmente pari a giorni 80, cui corrisponde l'effettiva esecuzione di circa 5 cicli/ anno.

## SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi integrati, prodotti da un mangimificio nazionale. Sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo: accrescimento, ingrasso e pre – macellazione

La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte di amminoacidi, fitasi e fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa.

Questi interventi, classificati come BAT, consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti in carne nonostante la riduzione del livello proteico della dieta, nonché di migliorare l'assimilabilità dell'elemento fosforo. Ciò

comporta il conseguente risultato di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in Azoto ed in Fosforo dell'escreto.

Si ricorda che, la gestione in soccida dell'allevamento consente di utilizzare razionalmente anche gli eventuali medicinali necessari, che vengono forniti al bisogno ed usati su prescrizione veterinaria.

Relativamente allo stoccaggio dei mangimi, l'Azienda Agricola è dotata di 4 silos di stoccaggio a cielo aperto

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

### **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto come da contratto CAFC. All'interno dei capannoni sono presenti le linee di abbeveratoi per la distribuzione dell'acqua.

### **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di raffrescamento estivo è costituito da n. 2 "pad cooling" (raffrescatori evaporativi adiabatici basati sul processo di "evaporazione" che consente il passaggio di una parte di calore dall'aria all'acqua ottenendo un benefico effetto di ventilazione) e da n. 10 ventilatori (oltre a n. 2 ventilatori di emergenza) per ogni capannone, il tutto completo di centralina di gestione ambiente per il controllo totale della temperatura, dell'umidità del tasso di anidride carbonica e degli allarmi.

La ventilazione invernale è garantita da finestre alte di piccole dimensioni con apertura automatizzata a "flap" che permettono all'aria fredda esterna di mescolarsi con l'aria calda che si trova nella parte alta del capannone. Sono posizionate su ogni campata, inserite all'interno del tamponamento parziale in lamiera coibentata da realizzarsi su ogni finestra e porta esistente, compreso nelle campate ove trovano ubicazione i "pad cooling".

E' presente inoltre una ventilazione secondaria per la fase di carico bestiame costituita da ulteriori n. 4 ventilatori per capannone ubicati in ambito opposto al portone di carico.

### **ENERGIA**

Il rifornimento di energia avviene tramite allacciamento alla rete nazionale.

Non sono presenti impianti per la produzione di energia

### **EMISSIONI**

#### **Emissioni in atmosfera**

L'allevamento è dotato di sistemi di ventilazione artificiale (ventilatori), che agiscono creando depressione all'interno dei locali di stabulazione. Essi vengono azionati in modo automatico e gestiti dalla centralina di gestione ambiente per il controllo totale della temperatura, dell'umidità, del tasso di anidride carbonica e degli allarmi.

Nella fase di carico del bestiame viene disattivato il sistema principale di ventilazione e pertanto è necessario attivare un sistema di ventilazione secondario, costituito da n. 4 ventilatori (n. 2 per ogni lato del capannone) posizionati all'estremità opposta del portone di carico degli animali.

Le emissioni in atmosfera degli insediamenti zootecnici derivano principalmente dagli scambi gassosi tra le deiezioni prodotte dagli animali e l'aria e dalle trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica. I composti che vengono diffusi o prodotti dagli effluenti e che devono essere considerati sono: ammoniaca (NH<sub>3</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) e polveri.

#### **Scarichi idrici**

L'Azienda è in possesso di uno scarico civile a servizio dei locali di allevamento (bagno). È caratterizzato dalla presenza di vasca condensagrassi e vasca Imhoff per la gestione separata delle acque nere e delle acque saponate, come riportato nella figura sottostante

Acque bianche → condensagrassi → vasca a tenuta.

Acque nere → Imhoff → vasca a tenuta.

Le acque così trattate verranno scaricate in fosso naturale, che funge da sistema di collettamento per le acque meteoriche.

### **Emissioni sonore**

In data 8 maggio 2015, è stata effettuata da parte di un laboratorio qualificato, un'indagine ambientale per valutare l'impatto acustico a seguito dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'attività di allevamento.

I valori calcolati permettono di affermare che "i livelli massimi ammessi dal Piano Comunale di zonizzazione acustica saranno rispettati".

### **Rifiuti e spoglie animali**

I rifiuti che sono prodotti nell'ambito della attività di allevamento possono essere ricondotti alla categoria codice CER 150110\* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze.

Tale codice CER indica essenzialmente dai contenitori usati dei prodotti impiegati per la disinfezione degli ambienti di allevamento. L'attività di stoccaggio viene effettuata nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di "deposito temporaneo".

Va evidenziato che nel rapporto di soccida è esclusa la somministrazione di vaccini vivi in allevamento e quindi non esistono contenitori per tali vaccini. Nell'allevamento non si producono rifiuti con codice CER 180202\*.

Le spoglie animali vengono gestite nel rispetto del Reg. CE 1774/2002. Annualmente l'Azienda controlla l'efficienza frigorifera, attraverso manutenzione ordinaria da parte del titolare dell'Azienda Agricola. Il posizionamento della cella frigo è riportata in figura e nella tavola 1 allegata. La percentuale di morti sul numero complessivo di capi si attesta intorno al 3% a ciclo.

Si evidenzia infine che l'Azienda ha previsto la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque reflue di lavaggio, in corrispondenza di ciascun capannone, a tenuta. Tale vasca verrà utilizzata solo all'occorrenza, in caso di infezioni o epidemie che richiedano il lavaggio con idropulitrice dei capannoni, una volta asportata la lettiera. L'acqua accumulata verrà asportata da ditta specializzata.

### **Effluenti di allevamento**

L'azienda ha stipulato apposita convenzione con una società che ritira l'intera lettiera e si preoccupa dello spandimento agronomico, pertanto non sono previsti stoccaggi di lettiera esausta.

L'Azienda è dotata di uno stoccaggio di emergenza degli effluenti zootecnici dotata di pavimentazione in cemento armato e copertura mediante tunnel in pvc.

